



GPPnet Forum

Cremona, 10-11 maggio 2006

Laboratorio GPP:

gli aspetti tecnici e giuridici degli acquisti verdi

## **I riferimenti ai sistemi di gestione ambientale negli appalti pubblici**



Simone Ricotta

ARPAT

## Sommario:

- gli elementi essenziali dei sistemi di gestione ambientale
- il quadro delle norme e dei documenti di riferimento per l'utilizzo degli SGA negli appalti pubblici
- alcune considerazioni conclusive

## Sistema di gestione ambientale:

quella parte del **sistema di gestione di una organizzazione** finalizzata a sviluppare e attuare la politica ambientale e a gestire gli aspetti ambientali dell'organizzazione

Gli SGA sono strumenti **volontari** adottati dalle organizzazioni, tramite i quali esse possono valutare e gestire in modo sistematico i propri aspetti ambientali, con l'obiettivo di **migliorare continuamente le proprie "prestazioni ambientali"**.



Il coinvolgimento di una terza parte indipendente, e quindi l'ottenimento di una certificazione, può avvenire seguendo uno degli schemi comunemente riconosciuti:

- la norma internazionale ISO 14001
- il Sistema di Ecogestione e Audit denominato EMAS, definito dal Regolamento CE 761/2001



**ARPAT**

L'ottenimento della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS da parte dell'organizzazione assicura che essa:

- rispetti la normativa ambientale (nel caso di EMAS) o che sia in grado di rispettare la normativa ambientale (nel caso di ISO 14001);
- abbia personale formato sugli aspetti ambientali dei propri compiti;
- abbia procedure per monitorare gli impatti ambientali;
- sia impegnata ad un "miglioramento continuo" con obiettivi quantificati.



**ARPAT**

I sistemi di gestione ambientale **non stabiliscono requisiti assoluti in materia di prestazione ambientale** al di fuori degli impegni volontari definiti nella politica ambientale, relativi al rispetto della normativa applicabile, delle altre obbligazioni che l'organizzazione sottoscrive (accordi volontari, linee guida, ecc.), e al miglioramento continuo.

Si tratta dunque di strumenti che riguardano la gestione delle organizzazioni e **non riguardano direttamente le prestazioni ambientali dei beni prodotti o dei servizi offerti dalle organizzazioni.**



**ARPAT**

Documenti di posizionamento tecnico  
del Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi del  
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane



**- I riferimenti ai sistemi di gestione ambientale  
negli appalti pubblici (DPT 1/2006)**

A cura di:

Paola De Lazzer (ARPA Veneto)

Alessandra Mascioli (Ministero dell'Ambiente)

Simone Ricotta (ARPA Toscana)

**- I riferimenti ai sistemi di etichettatura ecologica  
negli appalti pubblici (DPT 2/2007)**

A cura di:

Marco Glisoni (ARPA Piemonte)

Renata Mirulla (Ministero dell'Ambiente)

Stefania Minestrini (APAT)



**ARPAT**

I Documenti si possono scaricare dal sito [www.compraverde.it](http://www.compraverde.it)

## **Quadro delle norme e dei documenti di riferimento per l'utilizzo degli SGA negli appalti pubblici**

- 1. Comunicazione interpretativa della Commissione Europea** del 04.07.2001, COM (2001) 274  
Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici
- 2. Direttiva 2004/18/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
- 3. Acquistare verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili**, Commissione Europea, 18.8.2004, SEC (2004) 1050
- 4. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163** "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

# **1. Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 04.07.2001**

COM (2001) 274

Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici

In particolare, i paragrafi:

## **2. Selezione dei candidati**

### **2.2. Requisiti relativi alla capacità tecnica dei candidati**

#### **2.2.2. La possibilità di esigere dai fornitori l'adesione ad un sistema di gestione ambientale**



**ARPAT**

## 2.2.2. La possibilità di esigere dai fornitori l'adesione ad un sistema di gestione ambientale

*...omissis...*

*“Gli enti aggiudicatori possono menzionare esplicitamente nella documentazione di gara o nel bando di gara che, qualora le imprese abbiano un **sistema di gestione ambientale e di audit** relativo ai requisiti in materia di **capacità tecnica**, il sistema sarà accettato come **mezzo di prova sufficiente**. Al tempo stesso, l'ente aggiudicatore **non può escludere altri mezzi di prova** accettando come tale soltanto la registrazione nel sistema di ecogestione e audit: ogni altro attestato (ISO 14001, per esempio) o mezzo di prova dovrà essere accettato.”*



**ARPAT**

## 2. **Direttiva 2004/18/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

In particolare, gli articoli:

- 48. Capacità tecniche e professionali
- 50. Norme di gestione ambientale



**ARPAT**

## 48. Capacità tecniche e professionali

1. *Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.*
2. *Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:*

*...omissis...*

- f) per gli appalti pubblici di **lavori** e di **servizi** e **unicamente nei casi appropriati**, indicazione delle **misure di gestione ambientale** che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;*



**ARPAT**

## 50. Norme di gestione ambientale

*Qualora nei casi di cui all'**articolo 48, paragrafo 2, lettera f)**, richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**) o a **norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione**. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse **accettano parimenti altre prove** relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.*



### **3. Acquistare verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili**

Commissione Europea, 18.8.2004

SEC (2004) 1050

In particolare, i paragrafi:

4. Selezione dei fornitori, dei prestatori di servizi o degli appaltatori

4.3 Capacità tecnica

**4.3.1 Criteri relativi alla capacità tecnica ambientale – Aspetti generali**

**4.3.2. Sistemi di gestione ambientale**

**4.3.3. L'utilizzo di sistemi di gestione ambientale negli appalti pubblici**



**ARPAT**

### 4.3.3. L'utilizzo di sistemi di gestione ambientale negli appalti pubblici

*“Con l'espressione “casi appropriati” s'intendono gli appalti, la cui esecuzione può causare danni all'ambiente e che pertanto richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente.”*

*...omissis...*

*“Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE riconoscono esplicitamente che i certificati EMAS possono servire (se pertinenti) alle società come possibile prova per dimostrare la loro capacità tecnica a realizzare queste misure di gestione ambientale. Naturalmente, gli enti aggiudicatori devono anche riconoscere i certificati equivalenti rilasciati da enti conformi al diritto comunitario o alle relative norme europee e internazionali in materia di certificazione e basate sulle pertinenti norme di gestione ambientale internazionali ed europee. Devono anche accettare tutti i mezzi di prova forniti dalla società che possono dimostrare questa capacità tecnica.”*

*...omissis...*

*“Questo significa che gli enti aggiudicatori non possono in alcun caso richiedere alle società di essere in possesso di una registrazione EMAS o di essere (totalmente) conformi ai requisiti di una registrazione EMAS.”*

#### 4.3.1 Criteri relativi alla capacità tecnica ambientale – Aspetti generali

*...omissis...*

*“Gli appalti nei quali la competenza tecnica a livello ambientale può essere particolarmente importante includono gli appalti di gestione dei rifiuti, gli appalti nel settore delle costruzioni, gli appalti relativi alla ristrutturazione o alla manutenzione degli edifici e quelli relativi ai servizi di trasporto.”*



**ARPAT**

#### **4. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163**

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

In particolare, gli articoli:

40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici

42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

44. Norme di gestione ambientale



**ARPAT**

## 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

*"1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:*

*...omissis...*

*f) indicazione, per gli appalti di servizi e **unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento**, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;"*



**ARPAT**

## 44. Norme di gestione ambientale

1. Qualora, per gli appalti di **lavori e di servizi**, e **unicamente nei casi appropriati**, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a **norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione**. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse **accettano parimenti altre prove** relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.



## Alcune considerazioni conclusive

Tutti i documenti fanno riferimento agli SGA nella fase di selezione dei candidati degli appalti di servizi e lavori (non negli appalti di forniture), in particolare, come mezzi di prova (non esclusivi), della capacità tecnica dei candidati ad applicare misure di gestione ambientale durante la realizzazione degli appalti.



## Alcune considerazioni conclusive

- **Appalti di forniture**

I riferimenti agli SGA presi in esame non prevedono l'utilizzo di tali sistemi per appalti aventi ad oggetto forniture.

La motivazione può essere duplice:

- a) **sotto il profilo delle fattispecie contrattuali riferibili alla voce "forniture"**
- b) **sotto il profilo delle caratteristiche intrinseche degli SGA**

Gli SGA afferiscono all'organizzazione e non al prodotto in sé, non garantiscono contestualmente migliori prestazioni ambientali specifiche del prodotto, e non contengono riferimenti a standard prestazionali di prodotto.

Ciò premesso, si ritiene, alla luce del quadro normativo, che gli SGA non trovino corretta applicazione nell'ambito delle forniture.

- **Appalti di servizi e lavori**

I riferimenti agli SGA prevedono l'utilizzo di tali sistemi nella fase di **selezione dei candidati** negli appalti di **servizi** e di **lavori**, ed in particolare, come **elemento di valutazione** della **capacità tecnica** ad applicare **misure di gestione ambientale** durante la realizzazione degli stessi appalti.

**Non** è invece previsto il loro utilizzo nella fase di aggiudicazione degli appalti, ossia come elemento di valutazione delle caratteristiche ambientali nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Non** è quindi prevista la possibilità di attribuzione di punteggi ponderativi agli operatori economici dotati di un sistema di gestione ambientale registrato in conformità al Regolamento EMAS 761/2001 o certificato in conformità alla norma ISO 14001, o comunque provato con mezzi equivalenti.



Nella disciplina degli appalti pubblici va rispettato il **principio di separazione** tra:

- criteri di **selezione del fornitore**
- criteri di **aggiudicazione dell'offerta**

I criteri di aggiudicazione vanno utilizzati per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e devono quindi riguardare l'oggetto dell'appalto e non le qualità/caratteristiche/capacità dell'operatore in quanto tale.

Gli SGA riguardano, invece, l'**organizzazione** dell'operatore economico e sono elementi soggettivi riferiti all'operatore, e non alle caratteristiche oggettive dell'offerta.



**ARPAT**

## **Contatti:**

Simone Ricotta

ARPAT

Direzione Generale

AF Educazione Ambientale

Via N. Porpora n. 22

50144 - Firenze (Italy)

phone: +39 055 3206336

fax: +39 055 3206464

e-mail: [s.ricotta@arpat.toscana.it](mailto:s.ricotta@arpat.toscana.it)

website: [www.arpat.toscana.it](http://www.arpat.toscana.it)